



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 202

del 12 GIU. 2018

Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Federale dei Tecnici, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2			
----	--	--	--

Conoscenza:

--	--	--	--

Consegnata il: 15 GIU. 2018

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Deliberazione n. 202
Riunione del 12 GIU. 2018

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;

VISTA la nota Prot. n. 803/18 del 13 marzo 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale dei Tecnici, approvato dal Consiglio di Presidenza del 26 febbraio 2018;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento della Commissione Federale dei Tecnici approvato dal Consiglio di Presidenza del 26 febbraio 2018.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione del primo Consiglio Federale utile dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ²⁰².....
Riunione del ^{12 GIU. 2018}.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, - 5 GIU. 2018

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Danza Sportiva**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento della Commissione Federale dei Tecnici ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, con nota Prot. 803/18 del 13 marzo 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale dei Tecnici, approvato dal Consiglio di Presidenza del 26 febbraio 2018.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



COMMISSIONE FEDERALE TECNICI della Federazione Italiana Danza Sportiva

Articolo 1 – Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Tecnici prevista dall' art. 32 comma 3 dello Statuto del CONI è costituita, presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, la Commissione Federale Tecnici (CFT).

Articolo 2 – Composizione

1. La Commissione è composta di diritto:

- dai consiglieri tecnici membri degli organi direttivi della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), nonché dai tecnici sportivi componenti gli organi nazionali del CONI;
- da un numero di tecnici federali espressione delle varie discipline o settori sportivi regolamentati dalla FIDS.

Articolo 3 – Requisiti

1. I componenti della Commissione Federale Tecnici devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 dello Statuto del CONI.

Articolo 4 – Durata dell'incarico

1. I componenti della Commissione Federale Tecnici restano in carica per l'intera durata del mandato federale o del mandato di rappresentante negli organi del CONI.

Articolo 5 – Competenze

1. La CFT ha il compito di contribuire alla diffusione della danza sportiva e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi FIDS al fine di adottare ed applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CONI, con particolare riferimento alle tematiche relative ai tecnici sportivi.

2. In particolare la CFA:

- a) provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni dei tecnici con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente ai settori giovanili federali;
- b) formula opinioni, proposte e pareri all'attenzione dei competenti Organi della FIDS tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale;
- c) relaziona al Consiglio Federale su approfondimenti e disamine in materia di interesse dei tecnici sportivi.

Articolo 6 – Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La CFA si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocata dal Presidente della CFT

2. La convocazione della Commissione è atto rimesso al Presidente della stessa o a chi, in sua vece, ne esercita le funzioni.

3. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente o del suo sostituto, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. La CFT è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti dei suoi componenti.

5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione, dipendente della FIDS messo a disposizione dalla Segreteria Generale.
6. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della CFT, la Federazione provvederà alla sostituzione.

Articolo 7 – Presidente della Commissione Federale Tecnici

- 1 Il Presidente della CFT è eletto tra i suoi membri con la maggioranza semplice durante la prima riunione.
- 2 Il Presidente della CFT presiede la Commissione e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.
- 3 In caso di impedimento viene sostituito dal primo Vicepresidente, eletto a maggioranza semplice tra i membri della CFT.

Articolo 8 – Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale

- 1 La CFT è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione, che ne sopporta le spese.
- 2 La Federazione sopporta del pari le altre spese di funzionamento della CFT, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni.

